

REGOLAMENTO (CEE) N. 1869/88 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1988

recante disposizioni derogative in materia di contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che se i prezzi sul mercato comunitario dell'olio d'oliva si mantengono, nel corso di un periodo da stabilirsi, ad un livello prossimo al prezzo d'intervento, si può decidere di autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio; che i contratti possono essere conclusi esclusivamente con le associazioni di produttori o le relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 ⁽⁴⁾;

considerando che in forza del regolamento (CEE) n. 315/88 della Commissione, del 2 febbraio 1988, relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1987/1988 ⁽⁵⁾, le associazioni di produttori o le relative unioni possono presentare domanda per la conclusione di contratti di magazzinaggio; che sino ad ora non è stato possibile concedere il riconoscimento ad alcuna associazione di produttori o unione in Grecia; che in tale paese i produttori non

possono pertanto beneficiare di contratti di magazzinaggio; che, data la situazione del mercato, i produttori potrebbero quindi subire un pregiudizio;

considerando che le organizzazioni di produttori o le relative unioni costituite in Grecia e riconosciute ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE possono presentare le garanzie necessarie per soddisfare il regolamento (CEE) n. 315/88; che in attesa dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 in Grecia è pertanto opportuno prevedere una deroga, per un periodo illimitato, all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE e limitatamente alle campagne di commercializzazione 1987/1988 e 1988/1989, contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva possono essere conclusi in Grecia dalle associazioni di produttori e dalle relative unioni riconosciute ai sensi di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 3. 2. 1988, pag. 17.